

Le opzioni per le imprese che non incassano l'imposta addebitata alle p.a.

## Iva, nuova via per il rimborso Con lo split payment il recupero passa dal modello TR

DI FRANCO RICCA

**L**e imprese che non incassano l'Iva addebitata alle pubbliche amministrazioni, assolta dagli stessi enti destinatari con il meccanismo dello split payment, possono recuperare l'imposta a credito presentando il modello TR per il rimborso (o la compensazione) trimestrale. Le operazioni attive sottoposte allo split payment, infatti, si considerano ad aliquota Iva zero, per cui concorrono alla realizzazione del presupposto per il rimborso del credito. Il riporto di queste operazioni nel modello TR, aggiornato dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 20 marzo 2015 (si veda *ItaliaOggi* del 21 marzo), è estremamente semplice, in quanto è richiesta solo l'indicazione dell'ammontare complessivo imponibile.

**Il credito da split payment.** In considerazione dei pregiudizi finanziari che il meccanismo dello split payment di cui all'art. 17-ter del

dpr n. 633/72, introdotto dal 1° gennaio 2015 per le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, può causare sulla tesoreria dei fornitori, la legge stabilisce che dette operazioni concorrono alla determinazione

del presupposto del rimborso dell'Iva (annuale e infrannuale) di cui all'art. 30, secondo comma, lett. a), stesso dpr, basato sulla prevalenza dell'aliquota mediamente applicata sugli acquisti rispetto a quella applicata sulle operazioni attive. Ciò sta a significare che le operazioni in regime di split payment, così come quelle sottoposte al regime dell'inversione contabile, pur essendo imponibili secondo l'aliquota propria del bene o del servizio fornito, si considerano, ai fini del presupposto del rimborso del credito, ad aliquota zero. La conferma si rinviene nel nuovo modello TR per l'istanza di rimborso (o l'utilizzo in compensazione orizzontale) del credito Iva trimestrale, varato dall'Agenzia con il citato

provvedimento, utilizzabile a partire dalle richieste relative al primo trimestre 2015 da presentare entro il mese di aprile. L'aggiornamento della precedente versione del modello, che risale a settembre 2014, si è resa necessaria, fondamentalmente, per recepire le novità in materia di split payment e di inversione contabile, introdotte dalla legge n. 190/2014, nonché le semplificazioni in materia di erogazione dei rimborsi (si veda *ItaliaOggi* di sabato scorso).

Per quanto riguarda, in particolare, le forniture alle pubbliche amministrazioni sottoposte al meccanismo dello split payment, il modello TR ne prevede l'indicazione, per l'importo complessivo imponibile, nel rigo TA13, senza alcuna evidenza della corrispondente imposta addebitata ai clienti ma non riscossa (il rigo TC2, che richiede l'indicazione dell'imposta relativa a dette operazioni e a quelle sottoposte all'inversione contabile, è infatti destina-

to ai cessionari/committenti e non ai fornitori).

L'importo del rigo TA13 concorrerà poi alla determinazione dell'aliquota media sulle operazioni attive, da porre a raffronto con quella sulle operazioni passive ai fini della verifica del presupposto del diritto al rimborso, che sussiste quando la prima, aumentata di un decimo, è inferiore alla seconda.

Qualora sussista il presupposto, il credito maturato nel trimestre può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, oppure utilizzato in compensazione orizzontale; in questo secondo caso, però, bisogna tenere conto della soglia massima annua di 700.000 euro (elevata a un milione solo per i subappaltatori in edilizia

che nell'anno precedente hanno fatturato oltre l'80% in regime di inversione contabile), stabilita per le compensazioni orizzontali e per i rimborsi in procedura semplificata.

**Il diritto di precedenza.** Se si opta per il rimborso, occorre inoltre considerare che

il credito Iva derivante dallo split payment è assistito, per così dire, dal diritto di precedenza: la legge stabilisce infatti che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter rientrano fra le categorie di contribuenti aventi diritto al rimborso prioritario, nei limiti però del credito rimborsabile relativo alle predette operazioni. Questo diritto di precedenza, nel modello TR, va segnalato riportando il codice 6 nel campo 1 del rigo TD8 e specificando il relativo importo nel campo 2. In proposito, va infine ricordato che il decreto ministeriale 20 febbraio 2015, a modifica dell'art. 8 del precedente decreto del 23 gennaio 2015, ha stabilito che il diritto al rimborso prioritario riconosciuto ai fornitori che effettuano operazioni in split payment non è subordinato alle condizioni stabilite, in via generale, per il diritto al rimborso prioritario dall'art. 2 del decreto 22 marzo 2007.

© Riproduzione riservata

